

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 5 DIC. 2000

=====

ADDI' **- 5 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

AUGELLO -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2428

Proposta di deliberazione consiliare concernente:

"Legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 artt. 3 lett. p) e 7 comma 1 lett. b). Limiti per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa".



Proposta di deliberazione consiliare concernente:

Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 artt. 3 lett. p) e 7 comma 1 lett. b).

Limiti per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche dell'Urbanistica

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 12 artt. 3 lett. p) e 7 comma 1 lett. b)

Limiti per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12;


VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 3 lettera p) della citata L. R. n. 12/99 che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché quelli per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi;

VISTO l'art. 7, comma 1 lettera b) della citata L. R. n. 12/99 con il quale si demanda al Consiglio Regionale la determinazione dei suddetti limiti;

VISTO l'art. 13 comma 1 lettera e) della legge stessa che prevede la decadenza automatica dall'assegnazione, dei nuclei familiari che per due anni consecutivi abbiano un reddito superiore a quello determinato ai sensi del citato art. 3 lettera p);

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 16 dicembre 1998, n. 487 con la quale è stato elevato il limite di reddito annuo complessivo per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a £. 21.700.000, riferito ad un nucleo familiare di 2 componenti con le riduzioni previste per ogni ulteriore componente;

TENUTO conto che ai sensi dell'art.7 comma 4 della L. R. n. 12/99 con determinazione del Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa n. 140 dell'8 settembre 2000 si è provveduto all'aggiornamento ISTAT dei limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e che tale limite è stato elevato a £. 22.500.000 riferito ad un nucleo familiare di 2 componenti, con le riduzioni previste per ogni ulteriore componente;

CONSIDERATO che il CIPE con deliberazione 13 marzo 1995 concernente "Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni" ha stabilito che "qualora la regione fissi il limite per la decadenza dalla qualifica di assegnatario in misura superiore al settantacinque per cento del limite per l'accesso, il CER in sede di attribuzione delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica considera tale determinazione quale indicatore di minor fabbisogno abitativo";

CONSIDERATO altresì che pur avendo la L. R. n. 12/99 previsto all'art. 13 comma 1 lettera e) la "decadenza dall'assegnazione" abrogando pertanto l'istituto della "perdita della qualifica di assegnatario" di cui all'art. 31 della L. R. 17 luglio 1997, n. 25 si ritiene, comunque opportuno adeguarsi, anche per la decadenza, alla misura del settantacinque per cento stabilito dal CIPE con la deliberazione sopracitata;

TENUTO CONTO che occorre provvedere, pur in assenza del parere consultivo da parte del costituendo comitato regionale per l'edilizia residenziale pubblica previsto dall'art. 8 della L. R. n. 12/99, alla determinazione del limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 13 comma 1 lettera e) della stessa legge;

RITENUTO che tale limite, per i motivi suesposti, possa essere pari a quello prescritto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica aumentato del 75% (settantacinque per cento);


IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- 1) il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, di cui all'art. 13 comma 1 lettera e) della L. R. n. 12/99, è determinato in misura pari al limite massimo di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 7 comma 4 della L. R. n. 12/99 aumentato del 75% (settantacinque per cento);

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.


IL PRESIDENTE
REGIONALE